

COMMISSIONE VII

DIFESA

XL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2940).	337	
PRESIDENTE	337, 338	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	337	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	338	
Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato (2938)	339	
PRESIDENTE	339	
IOZZELLI, <i>Relatore</i>	339	
LENOCI	341	
LEONE RAFFAELE	341	
CORONA GIACOMO	341	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	342	
Proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
RUSSO SPENA: Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore e di tenente colonnello (2049)	358	
PRESIDENTE	358	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	358	
		GASPARI: Modifica alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1225). 358
		PRESIDENTE 358
		LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 358
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 358
		La seduta comincia alle 9,30.
		BUFFONE, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2940).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2940, concernente il riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.
		Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
		LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . Signor Presidente, onorevoli colleghi. L'articolo 65 del decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, prevedeva la corresponsione di speciali in-

dennità ai fanalisti di ruolo subalterni. Al momento attuale tali indennità oscillano ancora fra le 85 e le 480 lire annue; e basta citare queste cifre per comprendere che, in materia, siamo rimasti indietro di un secolo, e perciò, giustamente, il Governo ha ritenuto di dovere equiparare dette indennità al mutato valore della moneta ed alle esigenze della vita moderna, proponendo di fissare, con l'articolo 1 del disegno di legge, in lire 5.000 mensili l'indennità di alloggio per i fanalisti di ruolo, mentre per i fanalisti che hanno anche altri incarichi speciali (cito ad esempio quello della pulitura dei panni occorrenti per la pulizia dei fari) viene fissata una indennità per abbinamento di incarichi nella misura di lire 1.000 mensili, mentre altre sono globate nell'indennità di reggenza.

Il Governo ha colto l'occasione di questo adeguamento di indennità per provvedere ad un altro gruppo molto importante di tecnici dei fari, ossia degli elettro-motoristi e dei radio-telegrafisti, con una indennità che compensa il più impegnativo lavoro espletato da questo personale specializzato.

Credo che non sia necessario illustrare il provvedimento, tanto esso è semplice e lineare sia nella sua impostazione sia nell'urgenza che lo ispira per provvedere ad introdurre i miglioramenti che costituiscono, perciò, un atto di giustizia.

La maggiore spesa annua prevista in dipendenza dell'approvazione di questo disegno di legge è di lire 17.225.000 ed il Governo ha provveduto alla copertura dell'onere relativo allo scorcio dell'esercizio 1960-61, previsto in lire 4.300.000.

Il parere del Relatore, naturalmente, è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Favorevole è pure il parere della Commissione Bilancio, la quale tuttavia suggerisce di abbinare nella discussione, al disegno di legge n. 2940, la proposta di legge n. 2005, d'iniziativa dell'onorevole De Vita, la quale, tuttavia, è stata assegnata, per la discussione in sede legislativa, alla I Commissione permanente.

Debbo rilevare, in proposito, che il motivo dell'assegnazione della proposta di legge De Vita alla I Commissione permanente va ricercato nel fatto che detta proposta tende anche a modificare gli organici del personale, mentre il disegno di legge in esame concerne solamente gli aumenti delle indennità e non tocca gli organici.

Pertanto, trattandosi di due materie sostanzialmente diverse — tanto è vero che i relativi progetti sono stati assegnati a due

diverse Commissioni — chiederei che si proceda all'esame del disegno di legge senza entrare nel merito della proposta di legge De Vita.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore le cui conclusioni per quanto riguarda l'abbinamento del disegno di legge con la proposta dell'onorevole De Vita, mi sembra, siano senz'altro da condividere. Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione rilevando che le ragioni del provvedimento sono, non dirò giuste, ma giustificate. Effettivamente quella dei fanalisti è una categoria sottoposta a notevoli disagi, sia per l'isolamento nel quale i suoi componenti vivono, sia per la natura del loro lavoro che prescinde da quello che è il diritto all'orario riconosciuto agli altri lavoratori.

Confermo che la proposta di legge dell'onorevole De Vita propone di apportare variazioni all'organico, mentre il disegno di legge governativo effettua, soltanto, una revisione delle indennità. Pertanto, il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli, con l'avviso che non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La misura dell'indennità di alloggio prevista a favore del personale ausiliario di ruolo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è fissata in lire 5.000 mensili.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità per maggiori e speciali servizi di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è sostituita dall'indennità per abbinamento di incarichi, che è dovuta al-

l'agente il quale, oltre all'incarico del funzionamento e della manutenzione di uno o più segnalamenti, abbia quello della ricarica di bombole o altri inerenti al servizio del segnalamento.

La misura dell'indennità per abbinamento di incarichi è fissata in lire 1.000 mensili.

(È approvato).

ART. 3.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono sostituite da un'unica indennità denominata di reggenza, la cui misura è fissata in lire 1.000 mensili.

(È approvato).

ART. 4.

Agli agenti che svolgono effettivamente le mansioni di elettromotorista o di radiotelegrafista-elettromotorista, e che siano in possesso del relativo brevetto, è corrisposta una indennità rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliera.

(È approvato).

ART. 5.

Le indennità previste dagli articoli precedenti sono estese, alle stesse condizioni e modalità, al personale non di ruolo, comunque denominato, che disimpegna lo stesso servizio del personale ausiliario di ruolo.

(È approvato).

ART. 6.

Le indennità di isolamento, di barca e per la provvista di acqua potabile, previste dall'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono soppresse.

(È approvato).

ART. 7.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 17.225.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio

finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio corrispondente a quello n. 182 per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato (2938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato » (2938).

Il Relatore, onorevole Iozzelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo provvedimento, già approvato dalla IV Commissione del Senato.

IOZZELLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge sottoposto al nostro esame tende, superando lo stato di incertezza e di ambiguità in cui versano attualmente le norme in tale importante e delicato settore, a conferire alla categoria dei cappellani militari una più organica disciplina giuridica, che consenta il loro completo inquadramento nei vigenti ordinamenti militari.

Sembra, infatti, che i cappellani militari siano, oggi, sottoposti ad una autentica sfasatura tra i loro compiti ed il loro stato (partecipazione alla vita delle Forze armate con intensità pari a quella degli altri ufficiali) e l'ordinamento giuridico al quale sono sottoposti.

La eterogeneità delle norme in vigore, infatti, mentre li assimila, ai fini della equiparazione gerarchica e del trattamento economico, al personale militare e alla sua giurisdizione penale e disciplinare solo in caso di mobilitazione totale o parziale od in caso di imbarco, li sottopone poi alle norme che regolano gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato per eventuali infrazioni in tutti gli altri periodi o stati, come pure le aspettative, le disponibilità, i congedi e le promozioni.

Il progetto di legge, che consta di cinque titoli e di una tabella, tende ad ovviare a tale difformità, unificando, coordinando e correggendo l'attuale legislazione.

Nel titolo primo, ovviamente il più ampio, del presente disegno di legge si disciplina lo stato giuridico dei cappellani militari.

Enunciato il fine cui deve conformarsi la assistenza spirituale alle Forze armate, precisato che la direzione di tale servizio è devoluta all'Ordinario militare, assimilato con opportuna innovazione al grado di generale di corpo d'armata, stabiliti i suoi coadiutori (vicario generale e ispettori come sua curia), ed, infine, dettata la disciplina giuridica in cui risultano inquadrati, il progetto indica l'ordinamento gerarchico dei cappellani militari, con l'innovazione dell'assimilazione al grado di maggiore degli attuali primi cappellani militari capi.

Il progetto, poi, nella sua articolazione, relativa alle disposizioni che regolano e migliorano (basta pensare alle innovazioni per i limiti di età nel reclutamento per il passaggio a permanente nel trattamento di quiescenza) le varie posizioni dei cappellani militari in servizio permanente ed in congedo, tradisce lo sforzo costante in tutte le norme, non solo in una parte di esse, di adeguamento a quelle corrispondenti contenute nella legge sullo stato degli ufficiali, con le ovvie modificazioni imposte dalla particolarità del servizio prestato dai cappellani e dal loro stato di sacerdoti.

Basti pensare per un verso agli articoli dal 32 al 45 disciplinanti il servizio effettivo, la aspettativa, la disponibilità, la sospensione dall'impiego, e, per altro verso, agli articoli 69 e 70 innovanti rispetto al passato e contemplanti i casi di perdita del grado e di relativa reintegrazione, ed, ancora, al gruppo di articoli dal 71 al 79 riguardanti le sanzioni disciplinari di stato, per accertarsi della realtà e concretezza, che questa affermazione consegue nel progetto in esame.

Tale è, infatti, il concetto ispiratore della proposta. Nel titolo secondo si indicano le norme che dovrebbero presiedere all'avanzamento dei cappellani militari. Vi si stabiliscono, innovando, due sistemi di avanzamento; uno per anzianità, congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo; l'altro, per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.

Il progetto di legge indica, poi il trattamento economico cui dovrà essere soggetta la categoria dei cappellani militari, sostanzialmente riferendosi e comparandosi a quello cui sono soggetti gli ufficiali delle Forze armate, a cui carico è posto l'onere del trattamento economico stesso.

Stabilite poi le norme transitorie per l'applicazione del disegno di legge in relazione all'ordinamento attualmente vigente, il progetto allega la tabella dell'organico, che vede un aumento, rispetto all'organico attuale, di 85 unità.

Poiché, però, le 85 unità di aumento saranno tratte dai cappellani della riserva in servizio e per i quali la spesa è già iscritta in bilancio, il provvedimento, qualora venisse approvato, non importerebbe sensibile aumento di onere.

Per la somma di queste considerazioni, per il valore morale, sociale e perequativo che il disegno di legge assume, mi permetto di chiedere, onorevoli colleghi, la vostra approvazione.

A questo punto, onorevole Presidente, terminato il rapido esame dei punti maggiormente rilevabili del presente disegno di legge, sarebbe per me doveroso forse, anche per completezza, illustrare l'urgenza e la bontà del provvedimento in ordine al merito, all'attività, all'impegno dei destinatari, dei soggetti cui intende provvedere il progetto stesso.

Farei torto, però, alla vostra intelligenza, alla vostra conoscenza degli uomini e delle cose, se fossi proprio io ad illustrarvi la figura e l'opera, il significato ed il valore dell'opera che i cappellani militari compiono in pace e in guerra, in mezzo alle truppe loro affidate. La loro opera di assistenza di ogni ordine e tipo, di conciliazione, di istruzione, di consolazione, di incitamento, unite agli esempi innumerevoli di abnegazione, di eroismo, di sacrificio, di umile ma consapevole lenimento di dolori, sciagure e affanni, vi è ben nota. Le mie parole rischierebbero, perciò, nella loro insufficienza, di limitare il valore e la portata dell'impegno dei cappellani militari in pace ed in guerra, adeguatamente apprezzate anche da chi valuta il loro apporto unicamente da un punto di vista umano e sociale.

Consentitemi, perciò, solo a conferma e ricordo ed a meditazione delle affermazioni fatte, di richiamare alla nostra memoria, nella loro sintetica nudità, le cifre dell'apporto di eroismo date dai cappellani militari al patrimonio di sacrifici della nazione: cappellani

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

militari caduti nella seconda guerra, 219; dispersi 27, con un totale di 246.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LENOCI. Il mio gruppo darà voto favorevole a questo provvedimento, nonostante non sia di nostro gradimento, così come del resto non era di nostro gradimento l'articolo 7 della Costituzione; ma esso è già una realtà che noi, fanatici assertori della Costituzione, non esitiamo a riconoscere. D'altra parte, riteniamo che il presente provvedimento sia l'applicazione, in questa materia, dell'articolo 7.

Inoltre, il nostro voto favorevole ha un profondo significato politico, ribadendo la nostra volontà di impedire il trasferimento sul piano religioso di una competizione che deve rimanere, sempre e soltanto, sul piano politico.

Il nostro voto ha anche un significato fiduciario, perché attraverso la discussione fatta al Senato è emersa l'assicurazione della maggioranza che lo spirito di questo provvedimento di legge si uniforma al rispetto delle libertà religiose di ognuno ed anche che tutti i sacerdoti di qualunque grado, dall'Ordinario al cappellano, avranno la cittadinanza italiana.

Preciso, infine, che noi siamo sempre contrari all'allargamento dei ruoli organici, specialmente quelli di grado elevato, trattandosi di uno dei mali principali delle nostre Forze armate, e non soltanto nostre (è una delle eredità della guerra), all'elefantiasi dei ruoli degli ufficiali superiori, cioè alla sproporzione che esiste tra il numero degli ufficiali superiori ed il numero degli ufficiali subalterni.

Questo principio noi non lo ribadiamo in questa occasione per ovvi motivi di opportunità. Però intendiamo che non sia richiamato come precedente questo nostro assenso all'allargamento dei ruoli organici del personale addetto all'assistenza spirituale delle Forze armate.

LEONE RAFFAELE. Non solo esprimo parere favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame, ma mi permetto di esprimere l'apprezzamento per il responsabile atteggiamento assunto dalla parte politica cui appartiene l'onorevole Lenoci; tuttavia con una necessaria precisazione. È evidente che tutto il personale addetto all'assistenza religiosa delle Forze armate debba essere di cittadinanza italiana; tuttavia non vorrei che l'osservazione dell'onorevole Lenoci significasse che detto personale debba ritenersi svincolato dai doveri derivanti dal diritto canonico, richiamati dall'articolo 7 della Costituzione e dal Concordato.

Se l'onorevole collega Lenoci non ha questa riserva mentale, sono d'accordo pienamente anche sul significato delle sue parole in quanto il provvedimento rientra nella sostanza della legge e del diritto costituzionale italiano.

Pertanto, mi dichiaro completamente favorevole al disegno di legge che viene veramente incontro alle esigenze dell'assistenza spirituale nelle Forze armate.

CORONA GIACOMO. Il gruppo democratico cristiano plaude con soddisfazione a questo provvedimento per due motivi. In primo luogo perché esso dà, finalmente, una sistemazione organica ai cappellani militari che, come è stato rilevato dall'onorevole Relatore e come del resto tutti sappiamo, si sono trovati, finora, in una situazione disorganica ed eterogenea.

Ma la nostra soddisfazione ha soprattutto un'altra motivazione perché molti di noi, che hanno partecipato alle vicende belliche dell'ultima guerra e con le formazioni partigiane, hanno avuto modo di conoscere quanto vasta, quanto profonda, quanto nobile ed elevata sia stata sempre la funzione dei cappellani militari. Oserei, dire che essi ci hanno insegnato, sul piano dello spirito, molte cose. Essi ci hanno perfino insegnato, talvolta, come si serve la patria e come si può morire serenamente per essa. Chi ha partecipato ad imprese ritenute disperate ha visto come dopo le parole del cappellano militare, dopo che egli aveva dato il conforto che viene dalla Fede, molti giovani si siano sentiti come rinati ed abbiano compiuto notevoli atti di valore.

E chi ha militato nelle formazioni partigiane sa come essi fossero al nostro fianco, e come nelle zone alpine dove chi vi parla ed altri amici hanno operato, ogni Parrocchia fosse una Cappellania ed una fonte di assistenza morale che rese possibile quel fenomeno di arditismo e volontarismo che è stato il movimento partigiano.

Alle cifre citate dall'onorevole Relatore che ci hanno profondamente commossi aggiungerò che in una recente riunione di decorati di Medaglia d'oro, a Torino, ben cinque di questi massimi segni del valore brillavano sul petto di cappellani militari.

Per questi motivi credo che dobbiamo, senz'altro, ritenere questo provvedimento come opportuno e necessario; e vorrei dire che proprio per l'elevatezza spirituale delle mansioni che i cappellani militari svolgono, ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole collega Lenoci siano state enunciate più per

ragioni di principio che per ragioni pratiche; ed anche la questione del giuramento sembra superata perché noi stessi saremmo fieri di poterlo pronunciare.

Per questi motivi il Gruppo democratico cristiano non solo è favorevole, ma saluta con grande soddisfazione questo provvedimento che, finalmente, conferisce una definizione organica all'assistenza religiosa nelle Forze armate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia tutti gli onorevoli colleghi che hanno preso parte alla discussione che ha portato elementi di valutazione positivi per quanto attiene la sostanza e la destinazione del provvedimento; e non può non rivolgere un caldo ringraziamento all'onorevole Relatore per quanto ha detto in ordine alla sua approvazione.

Per quanta riguarda alcune osservazioni — fatte del resto con estrema pacatezza — dell'onorevole Lenoci, a nome del Governo desidero riaffermare che sarà mantenuta — come del resto è stata sempre osservata senza che il Governo abbia mai dovuto prendere alcun provvedimento, perché è implicita — la più ampia libertà per coloro che sono i destinatari dell'assistenza spirituale. Nella stessa convinzione cristiana non si può ammettere che un'attività di assistenza spirituale cattolica sia divisa dal concetto di libertà sia per coloro che ne beneficiano che per coloro che la pensano diversamente; di modo che tutte le forme di assistenza spirituale inerenti alle attribuzioni dei cappellani militari sono svolte in un clima di assoluta libertà.

L'osservazione dell'onorevole Lenoci in merito all'organico è — vorrei dire — di principio; infatti, ogni volta che si è previsto un aumento di gradi il Gruppo socialista, per principio, ha sempre votato contro.

Per altro il provvedimento in esame riorganizza effettivamente tutto il sistema, tutto l'inquadramento, tutto l'organico e la carriera dei cappellani militari. Aggiungo una considerazione, per tranquillità: in sostanza, oggi, i cappellani militari in servizio sono 298: ne verranno inquadrati invece — per effetto della nuova legge — soli 225 e questo spiega come il Tesoro abbia dato il suo assenso. E tutto questo nonostante le attribuzioni si siano dilatate per via dell'estensione della giurisdizione anche agli altri Corpi armati, come la Pubblica sicurezza e la Guardia di Finanza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e della tabella, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I.

STATO GIURIDICO

PARTE I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, istituito per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione spirituale delle Forze armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari.

(È approvato).

ART. 2.

L'alta direzione del servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e al grado di generale di brigata. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di tenente colonnello.

Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non possa personalmente intervenire.

(È approvato).

ART. 3.

La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale fosse affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

(È approvato).

PARTE II.

ORDINARIO MILITARE,
VICARIO GENERALE MILITARE,
ISPETTORI

ART. 4.

La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

(È approvato).

ART. 5.

L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

(È approvato).

ART. 6.

La formula del giuramento dell'Ordinario militare è la seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato.

« Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

(È approvato).

ART. 7.

La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:

« Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parte-

ciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo ».

(È approvato).

ART. 8.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.

Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

(È approvato).

ART. 9.

Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo precedente ed indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

(È approvato).

ART. 10.

L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

(È approvato).

ART. 11.

Salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 12, secondo comma, 13 e 14, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

(È approvato).

ART. 12.

L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.

Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

(È approvato).

ART. 13.

Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, nel caso e per la durata in cui siano vacanti i corrispondenti posti organici.

In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

(È approvato).

ART. 14.

Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

(È approvato).

PARTE III.

CAPPELLANI MILITARI
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.

(È approvato).

ART. 16.

Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

(È approvato).

ART. 18.

I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.

(È approvato).

ART. 19.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, deve prestare giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Per il cappellano militare che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(È approvato).

ART. 20.

I cappellani militari si distinguono in:
cappellani militari in servizio permanente;

cappellani militari in congedo;

cappellani militari in congedo assoluto.

I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.

I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

(È approvato).

ART. 21.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa, servizi dell'Esercito.

L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.

I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro competente ove si tratti di Forza armata diversa dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi del successivo articolo 23.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

A parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.

(È approvato).

ART. 23.

Il cappellano militare che si sia venuto a trovare in una delle condizioni previste dagli articoli 10, primo comma, 11 e 12 della legge 10 aprile 1954, n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

(È approvato).

ART. 24.

I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano.

Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento.

(È approvato).

ART. 25.

Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari per le matricole dell'Esercito.

(È approvato).

ART. 26.

L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei ri-

guardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto quando vari o cessi l'anzidetta dipendenza.

L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente.

La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per lo insieme delle sue qualità positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro.

La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento.

Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.

Qualora per uno o più anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 83, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

(È approvato).

ART. 27.

Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.

La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende; la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.

(È approvato).

PARTE IV.

CAPPELLANI MILITARI
IN SERVIZIO PERMANENTE

Sezione I. — NOMINA.

ART. 28.

La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35° anno di età.

(È approvato).

Sezione II. — IMPIEGO.

Paragrafo 1°. — Disposizioni generali.

ART. 29.

L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(È approvato).

ART. 30.

Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.

Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, che sia ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

(È approvato).

ART. 31.

Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo;
- b) l'aspettativa;
- c) la disponibilità;
- d) la sospensione dall'impiego.

(È approvato).

Paragrafo 2°. — Servizio effettivo.

ART. 32.

Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.

(È approvato).

ART. 33.

È idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede

di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace che in tempo di guerra.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

(È approvato).

Paragrafo 3°. — Aspettativa.

ART. 34.

L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- 1°) prigionia di guerra;
- 2°) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- 3°) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- 4°) motivi privati.

L'aspettativa è disposta:

- a) di diritto, per la causa di cui al n. 1°);
- b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui ai nn. 2°) e 3°);
- c) soltanto a domanda, per la causa di cui al n. 4°).

Le cause indicate ai nn. 2° e 3° debbono essere accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza di cui non abbia ancora fruito.

L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.

(È approvato).

ART. 35.

L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del precedente comma.

Il cappellano militare che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

(È approvato).

ART. 36.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

(È approvato).

ART. 37.

Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora il cappellano militare sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 35.

Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 48.

Le stesse disposizioni si applicano qualora il cappellano militare sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

(È approvato).

ART. 38.

Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionale esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondiziona-

to, ed anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 34.

(È approvato).

ART. 39.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

(È approvato).

Paragrafo 4º. — Disponibilità.

ART. 40.

La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.

Verificandosi una riduzione di organici sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilità.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Al cappellano militare in disponibilità competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

(È approvato).

ART. 41.

Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, quando entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nel ruolo.

Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

(È approvato).

ART. 42.

Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 41, non lo riassuma, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

Decorso il periodo massimo di disponibilità senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Paragrafo 5º. — Sospensione dall'impiego.

ART. 43.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- precauzionale;
- disciplinare;
- penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

(È approvato).

ART. 44.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

(È approvato).

ART. 45.

Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 29, 30 e 32 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Si osserva altresì la disposizione dell'articolo 98 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che il cappellano militare sia sottoposto alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, nel qual caso si applica l'articolo 31 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

(È approvato).

Sezione III. — CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

Paragrafo 1º. — Disposizioni generali.

ART. 46.

Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;

- c) inidoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) elevazione alla dignità vescovile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

Si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

Paragrafo 2º. — Cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 47.

Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62º anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Il cappellano militare, se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

Al cappellano militare che cessa dal servizio per età con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o più anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(È approvato).

Paragrafo 3º. — Cessazione dal servizio permanente per infermità.

ART. 48.

Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisitato la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato

nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se si tratti di infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha:

a) venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(È approvato).

ART. 49.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

ART. 50.

Al cappellano militare che cessi dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli

spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Alcappellano militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di venti anni di servizio utile per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al cappellano militare che consegue la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra indicati nel comma stesso, dopo aver cessato dal servizio permanente. In tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(È approvato).

ART. 51.

Il cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione e l'assegno.

Il cappellano militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal Collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

Il cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non rinnovato l'assegno, sarà riammesso in ser-

vizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il 62° anno di età; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al cappellano militare che, per aver superato i limiti di tempo o di età di cui al comma precedente, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 48, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; al cappellano militare, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizi di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati saranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

(È approvato).

Paragrafo 4°. — Cessazione dal servizio permanente per inidoneità agli uffici del grado.

ART. 52.

Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulti non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

Si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48.

(È approvato).

Paragrafo 5°. — Cessazione dal servizio permanente a domanda.

ART. 53.

Il cappellano militare, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto il 57° anno di età, può chiedere di

cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al trattamento di quiescenza.

Il cappellano militare che non si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente può egualmente chiedere di cessare dal servizio permanente, ma non ha diritto a trattamento di quiescenza.

L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.

Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

(È approvato).

Paragrafo 6°. — Cessazione dal servizio permanente di autorità.

ART. 54.

Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 53.

(È approvato).

Paragrafo 7°. — Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo.

ART. 55.

Il cappellano militare che sia rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47.

(È approvato).

PARTE V.

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 56.

I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

(È approvato).

ART. 57.

Il cappellano militare in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato;
- c) sospeso dalle funzioni del grado.

(È approvato).

ART. 58.

Il cappellano militare in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

(È approvato).

ART. 59.

Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignità vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

ART. 60.

Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 44 e 45.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

(È approvato).

ART. 61.

Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Ordinario militare.

Tale numero può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.

(È approvato).

ART. 62.

Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ordinario militare.

(È approvato).

Sezione II. — CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO.

ART. 63.

I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

(È approvato).

ART. 64.

Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario militare, munite dei seguenti documenti:

- 1°) certificato di nascita;
- 2°) certificato di cittadinanza italiana;
- 3°) certificato di godimento dei diritti politici;
- 4°) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;
- 5°) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 18.

Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

(È approvato).

ART. 65.

Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Sezione III. — CAPPELLANI MILITARI DELLA
RISERVA

ART. 66.

La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano:

- a) dal servizio permanente nei casi previsti dalla presente legge;
- b) dalla categoria di complemento, a norma dell'articolo 65.

(È approvato).

ART. 67.

Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:

- 68 anni, se primo cappellano militare capo;
- 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

(È approvato).

PARTE VI.

CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO
ASSOLUTO

ART. 68.

Il cappellano militare in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

PARTE VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 69.

Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili.

In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

ART. 70.

Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquisti la

idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

(È approvato).

PARTE VIII.

DISCIPLINA

Sezione I. — SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO.

ART. 71.

Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 43;
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 60;
- c) la perdita del grado, di cui all'articolo 69.

(È approvato).

Sezione II. — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Paragrafo I^o. — Inchiesta formale.

ART. 72.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 71.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

(È approvato).

ART. 73.

Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

(È approvato).

ART. 74.

L'inchiesta formale è affidata dal Ministro ad un cappellano militare inquirente.

In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.

L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Ove ciò non sia possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale ad un ufficiale generale dell'Esercito, che rivesta grado superiore all'inquisito.

L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le norme vigenti per gli ufficiali dell'Esercito e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

(È approvato).

ART. 75.

Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per l'eventuale perdita del grado per rimozione.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

(È approvato).

Paragrafo 2º. — Consiglio di disciplina.

ART. 76.

Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 71, lettera c), è sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

(È approvato).

ART. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.

(È approvato).

ART. 78.

Il Consiglio di disciplina è composto:

a) dal Vicario generale militare, presidente;

b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.

Se sia sottoposto a consiglio di disciplina un primo cappellano militare capo, i due primi cappellani militari capi di cui al precedente comma, lettera b), debbono essere di lui più anziani. Se non vi siano primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, il Consiglio di disciplina è composto dal Vicario generale e da due ispettori.

Il Consiglio di disciplina, quando debba giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composto da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

(È approvato).

ART. 79.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

PARTE IX.

DISPOSIZIONI
PER IL TEMPO DI GUERRA

ART. 80.

In tempo di guerra il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

ART. 81.

In tempo di guerra, è sospesa l'applicazione dell'articolo 53.

(È approvato).

TITOLO II.
AVANZAMENTO

PARTE I.
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 82.

Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.

(È approvato).

ART. 83.

Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.

Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approvi, motivando in tal caso il suo giudizio.

(È approvato).

ART. 84.

I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 21.

Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

È sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, venga a trovarsi in una delle condizioni indicate al comma precedente. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'in-

teressato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 23, sempre che risulti più anziano di pari grado già valutato.

Se il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale sia stata revocata, o il cappellano militare sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituito al Consiglio di amministrazione la Commissione di avanzamento.

Nel caso in cui il cappellano militare sia stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulti scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma precedente.

(È approvato).

PARTE II.

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI
MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

ART. 85.

I cappellani militari addetti, che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.

(È approvato).

ART. 86.

I cappellani militari capi che abbiano compiuto nel grado quattro anni di effettivo servizio, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio di promozione per merito comparativo al grado di primo cappellano militare capo.

Alla designazione dei promovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in

numero corrispondente a quello delle vacanze esistenti alla data dello scrutinio nell'organico dei primi cappellani militari capi.

Qualora rimanessero posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma precedente, potranno essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

(È approvato).

ART. 87.

Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerienze di guerra.

(È approvato).

PARTE III.

AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI
MILITARI IN CONGEDO

ART. 88.

Le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.

(È approvato).

ART. 89.

Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.

Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare di complemento o della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio ed aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.

Il cappellano militare di complemento o della riserva può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

(È approvato).

TITOLO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

PARTE I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 90.

L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

(È approvato).

PARTE II.

TRATTAMENTO DI ATTIVITÀ

ART. 91.

All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata, esclusa l'indennità per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

(È approvato).

ART. 92.

Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

(È approvato).

ART. 93.

Ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione, eccetto l'indennità militare speciale, di cui all'articolo 176 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennità di alloggio.

(È approvato).

ART. 94.

Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui agli articoli 92 e 93 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dalla presente legge, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

(È approvato).

PARTE III.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 95.

Per le pensioni normali all'Ordinario militare, al Vicario generale militare e agli ispettori, nonché ai primi cappellani militari capi, ai cappellani militari capi e ai cappellani militari addetti in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

(È approvato).

ART. 96.

Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 97.

Per le pensioni privilegiate ordinarie e di guerra ai cappellani militari, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

(È approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 98.

I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano.

I cappellani militari predetti conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all'articolo 21.

(È approvato).

ART. 99.

Il ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi.

I cappellani militari del ruolo ausiliario assumono il grado di cappellano militare addetto conservando la propria anzianità di grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento.

I cappellani militari dei ruoli di riserva assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi conservano la propria anzianità di grado e sono iscritti nel ruolo della riserva, di cui all'articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo, salvo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano richiamati in servizio, nel qual caso rimane fermo il limite di età di anni 68 previsto dalle preesistenti disposizioni.

L'onorevole rappresentante del Governo desidera fare una dichiarazione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'ultimo comma dell'articolo 99 è detto che i cappellani militari dei ruoli di riserva che abbiano compiuto il 65° anno di età... « sono collocati in congedo ». Preciso che la frase deve essere intesa come collocamento *in congedo assoluto*, pur non proponendo un emendamento formale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la precisazione del Governo si intende accolta. Pongo in votazione l'articolo 99.

(È approvato).

ART. 100.

I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualità di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra.

I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di età, sono collocati in congedo assoluto.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

ART. 101.

Per la copertura dei posti disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere nominati cappellani militari addetti in servizio permanente, su proposta dell'Ordinario militare, i cappellani militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, che alla data del 1° gennaio 1961 si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di età.

Ai fini dell'anzianità utile per la promozione a cappellano militare capo dei cappellani militari addetti nominati tali a norma del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di riserva è valutabile in ragione della metà e fino ad un massimo di tre anni.

Gli anzidetti cappellani militari non possono, comunque, essere designati per la promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo all'atto della loro nomina.

(È approvato).

ART. 102.

Le qualifiche previste dagli articoli 28, 85, 86 e 89 non sono richieste, rispettivamente, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, di quattro anni, ai fini della designazione per la promozione dei cappellani militari addetti, di cinque anni, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione per merito comparativo dei cappellani militari capi, di tre anni, ai fini dello scrutinio per l'avanzamento dei cappellani militari di complemento e della riserva.

(È approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 103.

Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle

otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

(È approvato).

ART. 104.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

(È approvato).

ART. 105.

All'onere annuo di complessive lire 25 milioni e 276.940, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte nell'esercizio 1960-61:

per lire 8.500.000 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2 milioni e 500 mila), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 106.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

TABELLA N. 1.

TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO
PERMANENTEA) *Primi cappellani militari capi:*

n. 23, di cui 12 impiegati presso l'Esercito, 5 presso la Marina, 4 presso l'Aeronautica, 1 presso la Guardia di finanza e 1 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

B) *Cappellani militari capi e cappellani militari addetti:*

n. 179, di cui 110 impiegati presso l'Esercito, 17 presso la Marina, 21 presso l'Aeronautica, 12 presso la Guardia di finanza e 19 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore e di tenente colonnello (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Russo Spena: « Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del grado di maggiore e di tenente colonnello ».

L'onorevole Sottosegretario ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha acceduto ad un'interpretazione favorevole della sostanza di questa proposta di legge, ma si riserva di proporre alcuni emendamenti. Chiede all'uopo un rinvio, anche per evitare che una diversa valutazione della materia, se non ben ponderata, possa avere la conseguenza di ricondurre il provvedimento innanzi alla Commissione Bilancio per mancanza di copertura. Il Governo chiede un rinvio di pochi giorni, e pensa che la Commissione possa accordarglielo, dato anche che non si è in presenza di termini che abbiano a scadere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la richiesta del Governo è accolta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gaspari: Modifica alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gaspari: « Modifica alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Debbo far presente che su questa stessa materia, con un titolo quasi identico, giace presso la nostra Commissione, in sede legislativa, un'altra proposta di legge, n. 2084, di iniziativa dei deputati Servello, Gonella Giuseppe, De Marzio Ernesto, De Michieli Vitturi e Delfino. Ritengo che le due proposte debbano essere abbinata nella discussione, la quale andrebbe, pertanto, rinviata, affinché anche la proposta di legge Servello sia iscritta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la richiesta del Relatore è accolta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti provvedimenti legislativi:

« Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (2940):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato » (2938):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Baccelli, Bei Ciufoli Adele, Bologna, Borin, Buffone, Carra, Chiatante, Corona Giacomo, Cossiga, Dante, De Caro, Durand de la Penne, Fanelli, Fornale, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Monasterio, Pacciardi, Veronesi e Villa Ruggero.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI